

# DECRETO CURA ITALIA LE MISURE PER SOSTENERE IMPRESE E LAVORATORI

#IORESTOACASA

**COVID-19**

Per l'assistenza alla tua impresa [rivolgiti](#)  
[all'Associazione territorialmente a te più vicina](#)

# MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI

MISURA	DESCRIZIONE	STATO DELL'ARTE	COSA FARE
<p><b>Accesso al credito tramite il fondo centrale di garanzia PMI</b> (art. 49)</p>	<p>Fino al 17.12.2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la garanzia del fondo è concessa a titolo gratuito;</li> <li>l'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;</li> <li>sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del debito a determinate condizione;</li> <li>la garanzia è allungata automaticamente in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;</li> <li>la valutazione è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale";</li> <li>sono ammissibili nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a 3.000 euro anche a favore di persone fisiche esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata;</li> <li>incremento a € 40.000 dell'importo massimo per le operazioni di microcredito;</li> <li>sono prorogati di 3 mesi tutti i termini riguardanti gli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni del fondo centrale di garanzia</li> </ul>	<p><b>La misura è pienamente operativa.</b> Sul sito del Mise è stata pubblicata la <a href="#">circolare n. 8/2020</a> del Medio Credito Centrale che delibera l'adozione delle disposizioni attuative necessarie.</p>	<p>Richiesta diretta alla banca o per il tramite di un consorzio di garanzia fidi oppure rivolgiti <a href="#">all'Associazione territorialmente a te più vicina</a></p>
<p><b>«Moratoria straordinaria» per micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19</b> (art. 56)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fino al 30.09.2020 le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non potranno essere revocati dalle banche/intermediari finanziari;</li> <li>proroga al 30.09.2020 dei termini di scadenza per i prestiti non rateali;</li> <li>sospensione rate o canoni di leasing al 30.09.2020 per mutui e altri finanziamenti.</li> </ul>	<p><b>La misura è pienamente operativa.</b> Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.</p>	<p>Domanda alla banca/intermediario finanziario tramite pec</p>
<p><b>Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia</b> (art. 57)</p>	<p>Concessione della controgaranzia dello Stato (fino all'80%) su interventi di Cassa Depositi e Prestiti a favore di banche/intermediari finanziari per agevolare l'erogazione di credito alle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria.</p>	<p><b>La misura <u>non</u> è pienamente operativa.</b></p>	<p>In attesa di un Decreto del MEF, di concerto con il MISE, che stabilisca criteri, modalità e condizioni</p>

# MISURE FISCALI A SOSTEGNO DEI PUBBLICI ESERCIZI

MISURA	DESCRIZIONE	STATO DELL'ARTE	COSA FARE
<b>Sospensione dei versamenti</b> (art. 61)	<p>Sono sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (fino al 30.04.2020);</li> <li>• gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (fino al 30.04.2020);</li> <li>• Versamenti IVA in scadenza a marzo 2020</li> </ul>	<b>La misura è pienamente operativa.</b> Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.	Versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili) a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
<b>Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi</b> (art. 62)	<p>Per le imprese che non possono accedere alla misura di cui all'art. 61, è comunque prevista, tra l'altro, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d'imposta;</li> <li>• Iva;</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria</li> </ul>	<b>La misura è pienamente operativa.</b> Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.	Cfr. <a href="#">Schede tecniche</a> elaborate dalla Federazione e <a href="#">rivolgitisi all'Associazione territorialmente a te più vicina</a>
<b>Bonus lavoratori dipendenti</b> (art. 63)	Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che possiedono un reddito complessivo nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro mensili, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese	<b>La misura è pienamente operativa.</b> Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.	I datori di lavoro riconosceranno, in via automatica, il premio in questione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta recupereranno tale somme tramite compensazione.
<b>Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</b> (art. 64)	L'agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro	<b>La misura <u>non</u> è pienamente operativa.</b>	Attesa Decreto del MISE, di concerto con il MEF, per criteri e modalità di fruizione del credito d'imposta.
<b>Credito d'imposta per botteghe e negozi</b> (art. 65)	Ai titolari di un'attività di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 degli immobili rientranti nella categoria catastale C1	<b>La misura è pienamente operativa.</b> Non richiede ulteriori provvedimenti attuativi.	La misura è utilizzabile, a decorrere dal 25 marzo 2020, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, codice tributo "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17

# MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

MISURA	DESCRIZIONE	STATO DELL'ARTE	COSA FARE
Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	Datori di lavoro che occupano mediamente più di <b>5 dipendenti</b> , con causale "emergenza COVID-19", <b>massimo di nove settimane – 80% retribuzione nelle misure di: 998,18 euro lordi (939,89 euro netti) per retribuzioni fino a 2.159,48 euro lordi e 1.199,72 euro lordi (1.129,66 euro netti) per retribuzioni superiore a 2.159,48 euro lordi</b>	In vigore	Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> (ancora non disponibile finestra per presentazione domande)
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso	Datori di lavoro che alla data 23 febbraio 2020, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo <b>non superiore a nove settimane. Sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà</b> già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.	In vigore	Attraverso il portale INPS, <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> , nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà". La domanda è anche disponibile nel portale "Servizi per le aziende ed i consulenti"
Cassa integrazione in deroga	Datori di lavoro per i quali <b>non trovino applicazione</b> le tutele <b>previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione</b> di orario – fino a 9 settimane – 80% retribuzione nelle misure di: 998,18 euro lordi (939,89 euro netti) per retribuzioni fino a 2.159,48 euro lordi e 1.199,72 euro lordi (1.129,66 euro netti) per retribuzioni superiore a 2.159,48 euro lordi	In vigore	Domanda alle Regioni di pertinenza e per le multilocalizzate in almeno 5 regioni al Ministero del Lavoro
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato	A decorrere dal <b>5 marzo</b> e per un periodo continuativo o frazionato <b>comunque non superiore a quindici giorni</b> , i genitori lavoratori hanno diritto a fruire, per i <b>figli di età non superiore ai 12 anni</b> , di uno specifico congedo, <b>pari al 50%</b> della retribuzione e relativa contribuzione figurativa.	In vigore	Il datore di lavoro non deve far nulla. La domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> la deve presentare il lavoratore

# MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

MISURA	DESCRIZIONE	STATO DELL'ARTE	COSA FARE
Estensione durata permessi retribuiti legge n. 104/1992	Il numero di giorni di permesso mensile retribuito è <b>incrementato di 12</b> giornate <b>fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020</b>	In vigore	I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruito dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens,
Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	Ai lavoratori che si trovano in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria si applica lo stato di malattia ai fini del trattamento economico	In vigore	Presentazione da parte dei datori di lavoro all'INPS. Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria	Ai lavoratori è riconosciuta <b>un'indennità</b> per il mese di <b>marzo 2020</b> pari a <b>600 euro</b> che non concorre alla formazione del reddito	In vigore	Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	Ai lavoratori è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito	In vigore	Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>
Indennità lavoratori dello spettacolo	Ai lavoratori che abbiano almeno <b>30 contributi giornalieri nell'anno 2019</b> con un reddito non superiore a <b>50.000 euro</b> , e non siano titolari di pensione, è riconosciuta <b>un'indennità</b> per il mese di <b>marzo</b> pari a <b>600 euro</b>	In vigore	Domanda sul sito dell'Inps <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>
Diritto di precedenza lavoro agile	Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile	In vigore	Procedura semplificata di avvio dello smart working tramite il portale <a href="https://servizi.lavoro.gov.it/">https://servizi.lavoro.gov.it/</a>
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti	È <b>precluso</b> l'avvio delle procedure di <b>licenziamento</b> per <b>60 giorni</b> e sono <b>sospese</b> le <b>procedure</b> pendenti avviate successivamente alla data del <b>23 febbraio 2020</b>	In vigore	Le procedure di licenziamento in corso vanno sospese